



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA**

ORDINANZA N° 03/04

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo di ROMA;

- VISTA** la circolare n° 5203674 in data 19/09/94, Titolo: Porti, Serie VIII, n° 8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;
- VISTA** la circolare n° 5201538 in data 19 aprile 1999, Titolo: Porti, Serie VIII, n° 14 relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 1999 – 2000;
- VISTA** la circolare n° DEM3/0151 del 23 gennaio 2004 relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004 – 2005;
- ESAMINATI** secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di Fiumicino, i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore di disponibilità globalmente vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei conseguenti servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei rilevamenti relativi al periodo 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- CONSIDERATI** gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e Portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- ACCERTATO** che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori di Fiumicino di cui alla Ordinanza n° 36/99 del 20 maggio 1999 devono essere modificate;
- VISTI** gli artt. 17, 113, e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTO** il Decreto n° 123/73 dell'8 novembre 1973 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Fiumicino;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 23/02/04 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori di Fiumicino, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto e della Rada di Fiumicino, oltrechè l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	10,50
501	1.000	22,00
1.001	2.000	30,50
2.001	3.500	91,50
3.501	5.000	152,00
5.001	7.500	243,50
7.501	10.000	365,50
10.001	15.000	516,50
15.001	20.000	688,00
20.001	25.000	860,50
25.001	30.000	1.032,50
30.001	35.000	1.192,00
35.001	40.000	1.339,00
40.001	45.000	1.474,50
45.001	50.000	1.597,00
50.001	55.000	1.707,00
55.001	60.000	1.760,00
60.001	65.000	1.814,50
65.001	70.000	1.867,50
70.001	80.000	1.927,50
80.001	90.000	1.983,50
90.001	100.000	2.038,50
100.001	110.000	2.095,00
110.001	120.000	2.156,00
120.001	130.000	2.212,50
130.001	140.000	2.265,00
140.001	150.000	2.321,50

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Fiumicino alle navi **TRAGHETTO RO – RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	10,50
501	1.000	22,00
1.001	2.000	30,50
2.001	3.500	90,00
3.501	5.000	120,00
5.001	7.500	170,00
7.501	10.000	200,00
10.001	15.000	250,00
15.001	20.000	308,00
20.001	25.000	385,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 novembre 1995, prot. 5203268 con oggetto <<Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio>>.

Articolo 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b), c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Per ogni 5.000 G.T. o frazione 33,00

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio sono stabilite le seguenti tariffe:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
-

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

e movimento

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%; € 130,00;

b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n° 260, 31.3.1954, n° 90 e 5.3.1977, n° 54 e del DPR 28.12.1985 n° 792: € 42,00;

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno, festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1 novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Fiumicino;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti – rispettivamente – di inizio o di termine delle prestazioni;

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b), e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50 % della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave come rinforzo al personale di bordo per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Articolo 9

L'Ordinanza n. 36/99 del 20 maggio 1999 è abrogata.

Articolo 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

Fiumicino lì 20 Febbraio 2004

€ 36,50 per ciascun ormeggio

**F.TO IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V. (CP) Franco MULAS**